

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 003/CFA
(2019/2020)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 luglio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. Sig. NOVELLINO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 80 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9019/477 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Novellino Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. Sig. NOVELLINO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO V), LETTERA A), PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 8950/410 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 8941/408 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 8947/409 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 9018/413 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 - 9016/412 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 - 9015/411 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Novellino Vincenzo riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4 e giorni 20. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina